



A tutti i Lavoratori

Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Dott.ri: Emiliano CONTE

Gennaro BIANCO

Giuseppe BENEDUCE

Oggetto: trasmissione telematica dell'Informativa del datore di lavoro sulla Salute e Sicurezza nel lavoro agile - art. 2 , lett. r) del D.P.C.M dell'8 marzo 2020.

Premesso che:

- durante le giornate di *lavoro agile*, la prestazione lavorativa è svolta dalla propria residenza o da altro domicilio, previo accordo con la direzione dell'Ufficio o del Servizio di appartenenza;
- il lavoratore autorizzato allo svolgimento del proprio progetto individuale di lavoro agile deve specificare l'eventuale strumentazione tecnologica utilizzata per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
- il dipendente autorizzato al lavoro agile, si impegna formalmente anche a:
 - a. rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull'utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
 - b. utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione;
 - c. rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati;
- l'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di condotte del dipendente incoerenti con quanto indicato nella presente informativa e comunque non compatibili col corretto svolgimento della prestazione lavorativa;
- conformemente a quanto previsto all'art. 2 , lett. r) del D.P.C.M dell'8 marzo 2020 la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti ovvero ricorrendo a una procedura semplificata in virtù della quale **gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro,**
si trasmette l'Informativa del datore di lavoro sulla Salute e Sicurezza nel lavoro agile.

La Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(Arch. Mariagrazia TADDEO)